

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donnineassociati.it



Carrara, 04 ottobre 2021

DF/

Spett.le Ditta/Società/Sig.

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE

L'[articolo 32 D.L. 73/2021](#) (c.d. Decreto Sostegni-bis) introduce una nuova edizione del credito d'imposta sanificazione. Gli elementi principali che caratterizzano l'agevolazione sono i seguenti:

- il credito è riconosciuto a esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché enti non commerciali;
- il credito spetta **nella misura del 30%** delle **spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021**, nel rispetto del duplice limite:
 - euro 60.000 di credito per beneficiario;
 - 200 milioni di euro di spesa complessiva.

L'ammontare del 30% delle spese sostenute è dunque un importo teorico; la misura effettivamente spettante sarà determinata dall'Agenzia delle entrate in ragione dei crediti validamente comunicati e nel rispetto al limite di spesa complessivo;

- Le spese ammissibili includono le seguenti categorie:
 - le spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
 - **le spese di somministrazione di tamponi Covid-19 a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari** (novità rispetto alla precedente versione);
 - le spese per l'acquisto di DPI, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 - le spese di acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
 - le spese di acquisto di dispositivi di sicurezza quali termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
 - le spese di acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
- L'imputazione della spesa al periodo temporale interessato dall'agevolazione (trimestre giugno-luglio-agosto 2021), essendo il riferimento al loro *sostenimento*, dovrà essere operata con i seguenti criteri:
 - criterio di competenza per i soggetti in contabilità ordinaria;
 - criterio di cassa per i soggetti in contabilità semplificata ed esercenti arti e professioni;
 - rilevanza della data di registrazione del documento contabile per le imprese minori che abbiano optato per [l'articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973](#).
- **entro il 4 novembre 2021** occorre procedere **all'invio all'Agenzia delle entrate** della comunicazione dell'ammontare delle spese di sanificazione e acquisto DPI sostenute.

Si ricorda infine che la fruizione del credito d'imposta sono previste due modalità:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese (per la generalità delle imprese il modello Redditi 2022 periodo 2021);
- in compensazione F24, a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate che stabilisce la percentuale massima di fruizione del credito.

* * * * *

Restiamo a completa disposizione e, con riserva di aggiornarVi con le novità eventuali, inviamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Fabrizio Donnini